

CONVENZIONE TRA REGIONE E ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DEI DONATORI DI SANGUE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 2005 n. 219

La Regione Emilia-Romagna nella persona dell'Assessore alle Politiche per la Salute Dr. Sergio Venturi, quale legale rappresentante, che agisce in esecuzione della delibera della Giunta regionale n° _____ del _____

e

l'Associazione AVIS Regione Emilia-Romagna, nella persona del suo Presidente Sig. Andrea Tieghi, quale legale rappresentante

e

la Federazione FIDAS Regionale Emilia-Romagna nella persona del suo Presidente Sig. Giacomo Grulla, quale legale rappresentante

- visto lo schema di Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome recante "Definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue", approvato il 20 marzo 2008 dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

- premesso che:

- § la legge 21 Ottobre 2005 , n. 219, riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti e valorizza il ruolo delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue prevedendo la loro partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori;
- § nella Regione Emilia-Romagna il principio della partecipazione del volontariato del sangue è stato da tempo affermato (L.R. n°16/1977 ed allegato 7 al PSR 1981-83) ed ha trovato concreta attuazione nei successivi atti regionali di integrazione e modificazione;
- § con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 121 del 18 giugno 2013 è stato approvato il Piano sangue e plasma regionale per il triennio 2013/2015;
- § la convenzione in atto dal 19 giugno 1992 tra Regione Emilia-Romagna, AVIS Regionale e FIDAS Regionale, successivamente rinnovata e ulteriormente prorogata, ha prodotto un'esperienza di partecipazione che consente oggi di consolidare e migliorare il rapporto collaborativo tra le associazioni dei donatori e le strutture trasfusionali della regione contribuendo allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
Termini generali dell'Accordo

In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, della legge 21 ottobre 2005 n. 219, di seguito indicata come legge n° 219/05, nella Regione Emilia-Romagna la partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari del sangue alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale sono disciplinati dalla presente convenzione.

Inoltre la Regione, anche attraverso gli organismi regionali di coordinamento (individuati dal Piano Sangue e Plasma regionale 2013-2015), garantisce la piena attuazione dei contenuti della presente convenzione.

ART. 2
Oggetto della Convenzione

La Regione, le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari del sangue riconoscono i seguenti principi:

1. garanzia della partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali;
2. promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
3. promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
4. promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
5. sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il Sistema trasfusionale;
6. sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
7. promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
8. promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;
9. inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;

10. incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
11. definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto della convenzione;
12. definizione di: durata, validità, modalità ed organismi di controllo sull'applicazione della convenzione stessa.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione regionale, le Aziende Sanitarie sottoscrivono apposite convenzioni con le Associazioni e Federazioni provinciali dei donatori di sangue operanti nel proprio territorio di competenza, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni contenute dalla presente convenzione.

Le parti si impegnano ad assicurare il coordinamento e la corretta applicazione della presente convenzione da parte delle Aziende Sanitarie, delle Aree Vaste e delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue aderenti.

La presente convenzione rappresenta anche schema tipo per la sottoscrizione di eventuali ulteriori convenzioni a livello regionale, secondo la normativa vigente, e rappresenta altresì lo schema tipo di riferimento per gli accordi a livello locale. Lo schema tipo a livello locale è opportuno sia omogeneo almeno per Area Vasta.

ART. 3

Partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue alla programmazione regionale e locale

In conformità ai principi del proprio statuto e con riferimento all'art. 14 del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni e all'art. 15 della LR 19/94 e successive modifiche e/o integrazioni, la Regione assicura la più ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue alle fasi della programmazione e alla definizione di accordi a livello regionale e locale delle attività trasfusionali. Garantisce la presenza di tutte le componenti istituzionali, tecniche ed associative, interessate alla qualificazione ed allo sviluppo delle attività trasfusionali.

A tal fine il Piano Sangue e Plasma regionale individua gli organismi collegiali di riferimento a livello regionale e di Area Vasta, definendone competenze e composizione.

I suddetti organismi collegiali, a livello sia regionale sia locale, svolgono le seguenti funzioni:

- a) proporre accordi tra le parti in merito all'organizzazione e al finanziamento delle attività di cui al precedente articolo 2;
- b) esprimere pareri consultivi e/o proposte riguardanti la programmazione, l'organizzazione generale ed il relativo finanziamento del sistema sangue regionale e locale;
- c) monitorare l'attuazione della programmazione delle attività trasfusionali.

Il Piano Sangue e Plasma regionale stabilisce le modalità di partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue nei comitati ospedalieri per il buon uso del sangue, degli emocomponenti, degli emoderivati e delle cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale.

ART. 4

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La Regione e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

Tali attività sono attuate attraverso:

- a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) il supporto alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue per svolgere iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue assicurano il proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale e nazionale concernenti l'autosufficienza per il sangue intero e per gli emoderivati, impegnandosi a finalizzare le iniziative di propaganda e promozione alla realizzazione delle scelte tecniche ed operative individuate dalla suddetta programmazione.

Gli organismi di partecipazione a livello locale (ora Comitati di Programma Sangue e Plasma di Area Vasta) approvano il piano annuale delle azioni promozionali relative ad obiettivi e progetti locali che devono essere coordinati con le campagne di comunicazione regionali.

La Regione potrà valutare iniziative particolari e/o progetti obiettivo, in accordo con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, per la promozione e la propaganda del dono del sangue, da realizzare anche con il concorso delle Aziende Sanitarie e delle istituzioni locali, assicurandone il relativo finanziamento.

Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue partecipano all'attuazione di programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, favorendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie, o attivando proprie iniziative, di intesa con la Regione, le Aziende Sanitarie e le strutture trasfusionali competenti per territorio.

La Regione e le Aziende Sanitarie forniscono alle Associazioni e alle Federazioni dei donatori di sangue il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

ART. 5

Organizzazione della chiamata e della raccolta di sangue e dei suoi componenti gestite dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue

Punto 1- Servizio di chiamata

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.

Sulla base di quanto previsto dal Piano Sangue e Plasma regionale, la Regione concorda con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso:

- a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione del servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori;
- b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;
- c) adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bidirezionale, di una banca dati condivisa tra le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e le strutture trasfusionali di riferimento. Il sistema informativo del sistema sangue regionale e locale, in particolare nel caso di modificazioni e/o integrazioni, tiene conto anche delle istanze delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, in relazione al servizio di chiamata e alle statistiche utilizzate da queste ultime.

A tal fine le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue si impegnano ad operare secondo programmi concordati con le strutture trasfusionali e definiti annualmente in sede degli organismi di partecipazione a livello locale (ora Comitati di Programma Sangue e Plasma di Area Vasta). Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue possono assicurare altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, su delega del Servizio Trasfusionale.

Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue si impegnano inoltre a collaborare con le strutture trasfusionali della Regione nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del Centro Regionale Sangue e del Servizio Trasfusionale competente per territorio.

Punto 2 - Gestione delle unità di raccolta

In conformità alle scelte operate con la propria programmazione la Regione riconosce il ruolo delle Associazioni e delle Federazioni dei donatori di sangue nell'organizzazione e nella gestione delle attività di raccolta, singolarmente o in forma aggregata, sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale di riferimento.

A tal fine e ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n° 219/05, la Regione autorizza l'affidamento, in via convenzionale, per ambiti territoriali definiti, anche in via non esclusiva, della gestione delle unità di raccolta alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue che ne facciano richiesta e dispongano di condizioni strutturali idonee, sulla base dei criteri nazionali e regionali di autorizzazione e, qualora previsti, di accreditamento.

L'autorizzazione regionale è rilasciata esclusivamente per la gestione di Unità di Raccolta individuate dalla programmazione locale sulla base delle direttive regionali in materia.

Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue provvedono alla gestione delle Unità di Raccolta con risorse proprie o messe a disposizione dalle Aziende Sanitarie, dagli Enti locali e/o da terzi.

La gestione può inoltre riguardare la raccolta di sangue intero e/o la raccolta di emocomponenti.

Le convenzioni attuative locali definiscono e disciplinano i contenuti e i criteri della gestione affidata alle Associazioni e alle Federazioni dei donatori di sangue, le modalità per il coordinamento dell'attività delle Associazioni e delle Federazioni dei donatori di sangue con quelle dell'Azienda Sanitaria. Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue si impegnano a trasferire tutto il sangue ed il plasma raccolto al Servizio Trasfusionale di competenza.

Il Piano Sangue e Plasma regionale, sulla base dei criteri nazionali e regionali di autorizzazione e di accreditamento delle Unità di Raccolta, nell'ambito dei rapporti convenzionali definiti con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, fissa in particolare:

- a) i criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e quantitativi di attività;
- b) le modalità di integrazioni tecniche e funzionali con il Servizio Trasfusionale territorialmente competente ed i relativi standard operativi.

ART. 6 Formazione

La Regione, le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

La Regione promuove il supporto, anche con eventuali risorse, dello sviluppo delle attività di cui al presente articolo.

ART. 7 Tutela del donatore e promozione della salute

La legge 219/05 riconosce alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tale fine la Regione definisce specifiche modalità di collaborazione con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per favorire:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
- f) l'attuazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento dei Comitati Ospedalieri per il Buon Uso del Sangue (COBUS), all'interno dei quali è garantita la partecipazione di un rappresentante delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
- g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;

- h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

Punto 1: Informazione e consenso

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dal D.M. 03 Marzo 2005 e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni, le Aziende Sanitarie, tramite le Associazioni e le Federazioni con l'apporto tecnico delle strutture trasfusionali, promuovono specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sui diversi tipi di prelievo cui possono essere sottoposti.

L'informazione ai donatori deve essere assicurata ogni qualvolta vengano modificate le tradizionali tecniche e/o quantità di prelievo o vengano introdotti nuovi accertamenti ai fini delle ammissioni alle donazioni e più in generale, in tutti i casi in cui le Aziende Sanitarie o le Associazioni ritengano utile una corretta informazione dei donatori.

La documentazione relativa al consenso informato è composta da:

- informativa e consenso per il trattamento dei dati (sensibili e personali) da parte delle Associazioni e Federazioni, ciascuna delle quali ha la veste di titolare ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n.196/2003 (da richiedere una sola volta);
- informativa per dati sensibili da trattare da parte delle Aziende Sanitarie, in veste di titolare ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 196/2003 (da richiedere una sola volta);
- informativa e consenso alla donazione (da richiedere ogni volta)

La Regione e le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue concordano di omogeneizzare la modulistica e le modalità organizzative in essere.

Punto 2: Tutela della salute del donatore e dell'aspirante donatore

Le Aziende Sanitarie, tramite le proprie strutture sanitarie, garantiscono, con la periodicità prescritta dal D.M. 3 Marzo 2005 e da successive modifiche e/o integrazioni, l'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici previsti dallo stesso Decreto Ministeriale e degli altri eventuali accertamenti diretti a stabilire o a confermare l'idoneità fisica dei donatori e a tutelare la loro salute. L'idoneità fisica dell'aspirante donatore integrata dagli esami ematochimici e sierologici previsti dalla normativa vigente è accertata preventivamente all'effettuazione della prima donazione.

Gli accertamenti sono disposti dai medici del Servizio Trasfusionale, nonché dai medici dell'Unità di Raccolta cui il donatore afferisce secondo le modalità e gli standard operativi definiti dal Servizio Trasfusionale territorialmente competente.

Sulla base dell'esito degli accertamenti e previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi ed esame obiettivo, il medico delle suddette strutture trasfusionali attesta l'idoneità del donatore oppure dispone la sua sospensione temporanea o definitiva dalla donazione.

L'idoneità fisica del donatore ad ogni singola donazione è accertata dal medico, con le modalità e in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.

I Servizi Trasfusionali della Regione eseguono i controlli di legge su tutte le donazioni di sangue e di emocomponenti.

L'esito dei controlli sia periodici che sulla donazione viene comunicato al donatore interessato nel caso in cui i parametri rilevati siano alterati o a seguito di richiesta del donatore stesso.

Le comunicazioni al donatore relative al suo stato di salute devono contenere l'invito ad informare il medico curante.

I criteri di valutazione della idoneità dei donatori tesi a favorire l'uniformità operativa di tutte le strutture trasfusionali della Regione sono quelli definiti da linee guida adottate dagli organismi previsti a livello regionale entro 90 giorni dall'approvazione della presente convenzione.

E' garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore, in base alla normativa vigente.

Punto 3 Informazioni sui donatori

In attuazione di quanto disposto dall'art.7 comma 7, della legge n° 219/05, le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue trasmettono, di norma in modo informatizzato, alle strutture trasfusionali di afferenza gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvedono al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale.

Le modalità per lo scambio delle informazioni tra le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e le strutture trasfusionali sono concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale (ora Comitati di Programma Sangue e Plasma di Area Vasta), previa linea guida predisposta dagli organismi previsti a livello regionale entro 90 giorni dall'approvazione della presente convenzione.

ART. 8 Copertura assicurativa dei donatori

La Regione, tramite l'Azienda USL di Bologna sede del Centro Regionale Sangue, in unica soluzione, o tramite le Aziende Sanitarie, stipula, d'intesa con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali, che devono garantire il donatore e l'aspirante donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

I massimali minimi da inserire nelle polizze assicurative e i rischi da coprire saranno quelli definiti da indicazioni adottate dagli organi previsti a livello regionale entro 90 giorni dalla approvazione della presente convenzione.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere allegata alla convenzione locale a parte integrante della stessa.

ART. 9 Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, in base alla presente convenzione, la Regione, tramite le proprie Aziende Sanitarie sedi di struttura trasfusionale, garantisce il rimborso dei costi delle attività associative nonché della eventuale attività di raccolta, come da allegato "A", parte integrante della presente convenzione.

Inoltre, le Aziende Sanitarie garantiscono la fornitura del materiale di consumo necessario all'attività di raccolta e provvedono allo smaltimento del materiale a rischio biologico. Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, articolo 8, comma 2.

I rimborsi alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue sono pagati entro i termini stabiliti dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002. I termini del pagamento sono convenzionalmente fissati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In sede regionale e/o aziendale possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza.

ART. 10

Accesso ai documenti amministrativi

Alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione e delle Aziende Sanitarie, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge dell'11 agosto 1991 n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di tre anni. Sei mesi prima del termine della scadenza le parti si incontreranno per definire il rinnovo della convenzione e, di comune accordo, le parti potranno in qualunque momento modificare la convenzione per particolari esigenze che potrebbero verificarsi.

Si ritiene necessario prevedere che lo schema di convenzione approvato con il presente atto possa essere ridefinito qualora intervengano disposizioni a livello nazionale che ne prevedono la modifica o comportino la stipula di una nuova convenzione.

I rimborsi delle attività delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

ART. 12

Esenzioni

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n° 266.

ART. 13

Controversie legali

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente convenzione è competente il Foro di Bologna.

Bologna, li _____

L'Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna
(Dott. Sergio Venturi)

Il Presidente dell'Associazione AVIS della Regione Emilia-Romagna
(Sig. Andrea Tieghi)

Il Presidente della Federazione FIDAS della Regione Emilia-Romagna
(Sig. Giacomo Grulla)

ALLEGATO "A"

L'allegato comprende la tabella relativa ai rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta associativa riferita all'ultimo adeguamento Indice ISTAT - Gazzetta Ufficiale, serie generale - n. 20 del 26.01.2015 rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale (Accordo del 20.03.2008 della Conferenza Stato-Regioni sulla definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b della Legge 21 ottobre 2005 n. 219).

rimborsi per le attività associative	euro
donazione di sangue	20,14
donazione di plasma in aferesi	24,50
donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla	28,89
rimborsi per le attività di raccolta (con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale)	
raccolta sangue	38,94
raccolta plasma in aferesi	45,65
raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi)	45,65
donazione multipla	45,65
rimborsi per le attività associative più raccolta (con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale)	
sangue	59,08
plasma in aferesi	70,14
piastrine in aferesi (citoaferesi)	74,54
donazione multipla	74,54